

abbiamo deciso di sostituire un vecchio armadio tarlato con un altro e, quindi, si è generato il problema di disfarsi del vecchio mobile e di alcuni materassi posti in soffitta. Poiché la Comunità montana pubblicizza il numero di telefono (0433487711) a cui rivolgersi per il

ritiro degli ingombranti, abbiamo provveduto a contattare il servizio. Gentile la signora che riceve le telefonate e che, fra l'altro, chiede il numero di telefono del chiamante, Ottimo, quindi, il servizio di richia-

mata che ricorda quando posizionare sulla pubblica via le masserizie di cui ci si è deciso di disfarsene. Peccato, tuttavia, che a tanta solerzia non corrisponda la realtà, in

quanto i rifiuti regolarmente esposti sulla pubblica via (precisamente in una frazione del comune di Rigolato, in Carnia) - nonostante il previsto ritiro per il 14 agosto - ancor oggi facciano bella mostra di

nario e ogni volta che mi chiedevano la carità lui mi diceva di non darla, «altrimenti - spiegava - ti rincorrono tutti». Insomma, gli immigrati vanno aiutati, d'accordo, ma a casa loro.

**Rosolino Peressini**  
Udine

# Divorzio, la “casa familiare” va usata da chi la ottiene

■ **Nel corso della mia causa di divorzio mi è stata assegnata dal Tribunale l'uso della casa familiare, che ho in proprietà col mio ex marito, ma ho dei dubbi se andarci a vivere o meno. Posso rifiutare?**

No! Non abitare la casa assegnata dal Presidente del Tribunale in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, determina la revoca dell'assegnazione. Un caso analogo al suo è accaduto recentemente ad una donna separata, alla quale il Presidente del Tribunale di Roma aveva assegnato la casa familiare in proprietà con il marito, essendo la madre, il genitore presso cui la figlia minore era stata prevalentemente collocata.

Il marito, in violazione di quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti si era rifiutato di lasciare l'abitazione coniugale e la moglie, in attesa che il coniuge si decidesse a consegnarle l'immobile, si era trasferita temporaneamente a casa della sorella. La donna, confi-

dando che prima o poi la questione si sarebbe risolta, non aveva azionato alcuna procedura esecutiva per consegna o rilascio dell'immobile, né si era attivata in sede penale denunciando l'inottemperanza del marito al provvedimento del giudice ex art. 388 c.p.. Scelta davvero poco avveduta.

Dopo tre anni, terminata la causa, il Tribunale revocava l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, motivando la decisione come segue: “... il decorso del tempo ha finito inevitabilmente per affievolire quel legame della figlia con l'abitazione ex familiare in cui risiede in ultimo la ratio dell'assegnazione della casa

familiare, che va ribadito, non è istituito finalizzato a sopperire le difficoltà abitative di uno dei coniugi ma è giustificato unicamente dall'interesse della prole a mantenere alcune consuetudini di vita e una minima stabilità nonostante la crisi familiare. Peraltro la scelta di non procedere per tre anni dalla emissione del provvedimento è in qualche modo indice di un limitato interesse ad un rientro dell'originario nucleo familiare madre-figlia nell'originaria sede...” (Cfr. Tribunale Civile di Roma sentenza 6765/2015).

Decisione dolorosa ma perfettamente in linea con il dettato normativo. Stabilisce l'art. 155 quater c.c.: “... il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli... il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o passi a nuove nozze...”.

Chi “comanda” dunque, anche il que-

sto caso, è il figlio minore. Se infatti è che vero l'assegnazione della casa familiare non può prescindere dall'interesse del figlio a mantenere il centro delle sue abitudini nel luogo ove ha sempre vissuto è altrettanto vero che qualora, per le più disparate ragioni, il centro degli interessi e della vita del minore si trasferisca altrove, per un lasso di tempo apprezzabile tale da recidere o comunque affievolire il legame con la casa familiare, il provvedimento di assegnazione dell'abitazione coniugale alla moglie, deve essere necessariamente revocato perché ne viene meno il presupposto fondamentale.

**Andrea Giordano**  
avvocato

## Telecamere in ufficio? Sì, con regole

Grazie al progresso tecnologico e, vista la necessità di tutelare il proprio patrimonio, le aziende hanno preso a installare impianti di videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Questo però senza un'adeguata informazione sulle regole che devono

essere rispettate in materia di tutela dei dati personali sia dei dipendenti sia del pubblico o clientela dell'esercizio-azienda. Già nel 1970 la Legge 300 all'articolo 4 si esprimeva in merito alla tutela dei dati raccolti tramite telecamere ovvero l'impossibilità da parte del titolare di “controllare” l'operato del lavoratore utilizzando le riprese registrate. Sulla Gazzetta ufficiale n°99 del 29 aprile 2010, il Garante ha espresso delle specifiche maggiori in materia utili a far chiarezza sui casi in cui è possibile utilizzare le telecamere e i contenuti da esse registrati. Recentemente inoltre è stato pubblicato un vademecum intitolato “Privacy e Lavoro - vademecum 2015” dal quale si evince che il titolare deve prima di tutto ottenere un accordo con le rappresentanze sindacali o in alternativa fare comunicazione scritta alla DTL (Direzione Territoriale del Lavoro di zona) e solo dopo aver ottenuto il consenso potrà installare le telecamere. Inoltre dovrà dare comunicazione ai lavoratori circa l'uso delle telecamere esprimendo i motivi di tale sistema ovvero che le riprese non verranno utilizzate per controllare l'operato ma a tutela del patrimonio.

**Dottor Manuel Alborno**  
consulente del lavoro

In collaborazione con  
**Professionisti.it**  
il primo network dei professionisti in Italia  
[www.professionisti.it](http://www.professionisti.it)  
**Numero Verde 800 901 335**  
**Email: [info@professionisti.it](mailto:info@professionisti.it)**